

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 688**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore DEBENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2001

—————

Modifica dell’articolo 39 della Costituzione in materia  
di contrattazione collettiva

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È stato celebrato tre anni fa il cinquantennale della nostra Costituzione, senza che fosse ancora stata data attuazione a quanto disposto dagli ultimi tre commi dell'articolo 39 della Costituzione stessa in materia di contrattazione collettiva con efficacia *erga omnes*. E in questi tre anni la riforma non ha fatto passi avanti.

Prevale nettamente, nella dottrina «gius-sindacalistica», l'opinione secondo la quale questa seconda parte dell'articolo 39 è ispirata a una concezione superata del sistema delle relazioni sindacali: innanzitutto perchè essa presuppone la preesistenza della «categoria» sindacale rispetto al contratto collettivo, mentre in qualsiasi sistema moderno, ispirato al principio della libertà sindacale, è il contratto collettivo e soltanto questo a definire sovranamente la «categoria» alla quale esso è destinato ad applicarsi; in secondo luogo perchè la normativa in questione fa riferimento a un sistema di contrattazione collettiva esclusivamente di livello nazionale, ignorando qualsiasi articolazione della contrattazione stessa.

La non attuazione del meccanismo di registrazione delle associazioni sindacali e di contrattazione collettiva con efficacia *erga omnes* delineato dagli ultimi tre commi del-

l'articolo 39 non è dunque soltanto conseguenza di una inerzia del legislatore ordinario, ma anche manifestazione di una inadeguatezza strutturale - largamente riconosciuta - di quel meccanismo rispetto alle esigenze del nostro sistema di relazioni sindacali. Ciò non toglie, però, che debba essere fatto salvo il principio fondamentale a cui con quel meccanismo il legislatore costituente volle dare attuazione: il principio, cioè, dell'attribuzione del potere di stipulare contratti collettivi con efficacia generale soltanto alle associazioni sindacali o loro coalizioni effettivamente rappresentative della maggioranza dei lavoratori interessati.

Questo e soltanto questo è il principio che merita di assurgere al rango di norma costituzionale: fermo questo principio, sembra preferibile che sia lasciato al legislatore ordinario il potere di decidere - ed eventualmente modificare o sostituire - il meccanismo attraverso il quale deve svolgersi la contrattazione collettiva perchè i contratti possano avere efficacia generalizzata. In proposito viene presentato, abbinato al presente, un disegno di legge ordinaria ispirato alla soluzione oggi a nostro avviso preferibile (si veda al riguardo l'atto Senato n. 689).

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 39 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La legge stabilisce le condizioni e le modalità con cui le associazioni sindacali dotate di rappresentatività maggioritaria possono stipulare contratti collettivi con efficacia estesa alla generalità dei rapporti di lavoro nell'ambito delle categorie determinate dai contratti stessi»;

*b)* il terzo e il quarto comma sono abrogati.

